

1



Circolare n°: 01/2020

Oggetto: Le novità della Legge di Bilancio 2020 dopo l'iter parlamentare

**Sommario:** E' stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 23 dicembre la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019, n. 160, pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019, n. 304).

Il testo ufficiale amplia e modifica notevolmente, alla luce dei vari emendamenti, le misure contenute nel disegno di legge dello scorso ottobre.

-	_		1 -		1	۱.	
L.	a	п	te	n	IJ	Ю	٦

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- l'avvio posticipato della plastic tax;
- la rimodulazione del fringe benefit sulle auto aziendali;
- la proroga degli sgravi contributivi per le assunzioni di under 35;
- la riproposizione del pacchetto "Industria 4.0" nella forma di credito d'imposta;
- la riconferma delle agevolazioni per la riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure di carattere fiscale contenute nella Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio, rinviando ai successivi contributi maggiori chiarimenti sulle misure di seguito presentate.

Indice: -		
	P.1 ———	AUMENTI IVA
	P.2 ———	MISURE FISCALI
	P.3 ———	MISURE PER LAVORO E WELFARE
	P.4 ———	MISURE PER LE IMPRESE
	P.5 ———	ALTRE MISURE



#### **AUMENTI IVA:**

È confermata la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia).

Per gli anni successivi, si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

#### MISURE FISCALI: -

## CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Per i contratti a canone concordato è prevista la **riduzione dal 15% al 10%** dell'aliquota della cedolare secca, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

#### CEDOLARE SECCA LOCAZIONI COMMERCIALI

Non viene invece disposta alcuna proroga della cedolare secca sulle locazioni commerciali introdotta dalla legge di bilancio 2019, comma 56 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che cessa pertanto dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che tale opzione poteva essere fatta per i locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 con una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

# SCONTO IN FATTURA SISMA BONUS/EFFICIENZA ENERGETICA

In sede di approvazione è stato precisato che dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus");
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all'art. 16bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell'art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del



c.d. "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14, a decorrere dall'1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

## PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E BONUS EDILIZI

E' confermata la proroga per il 2020 della detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Viene altresì prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

E' infine confermato anche per il 2020 il "bonus mobili", che prevede una detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000, che può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

#### **BONUS FACCIATE**

Viene introdotta una detrazione IRPEF **pari al 90% delle spese sostenute** (senza limiti) nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero/restauro della facciata degli edifici.

#### <u>REGIME FORFETARIO</u>

Circolare del 13 gennaio 2020



Sono confermate le modifiche introdotte al regime forfetario. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente. È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per coloro i quali possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dall'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

## **ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI**

Viene estesa al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

## TRACCIABILITA' DETRAZIONI IRPEF

Viene introdotta una particolare disposizione che subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all'art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a



decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Si riepilogano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune delle spese per le quali sarà necessario il pagamento tracciato per la relativa detrazione:

- spese sanitarie
- spese veterinarie
- spese per intermediazione immobiliare
- spese funebri
- spese per l'istruzione, frequenza scuole e università
- erogazioni liberali
- spese per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- spese per l'attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi)
- spese per il pagamento dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Inoltre viene prevista **la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito** del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:



- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

## PLASTIC TAX

Viene introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) (ad eccezione di bioplastiche compostabili e materiali riciclati, oltre a dispositivi medici e packaging di medicinali), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

L'imposta è fissata nella misura di **0,45 euro per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1º luglio 2020.

#### SUGAR TAX

Viene introdotta un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di:

- 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti;
- 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

La sugar tax riguarda i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare, e ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti<sup>1</sup> e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di agosto 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.



#### MISURE PER IL LAVORO E WELFARE:

## **FRINGE BENEFIT**

Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati **a decorrere dal 1º luglio 2020**, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all'attuale normativa (tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente).

## **BUONI PASTO**

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di  $\in$  4 (buoni pasto cartacei) aumentato a  $\in$  8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/gestite da terzi;



- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - o ai cantieri edili;
  - o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

## **SGRAVI CONTRIBUTIVI UNDER 35**

Viene previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 34 anni con contratto a tempo indeterminato.

La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3 mila euro, per un periodo massimo di 36 mesi.

Il bonus spetta per l'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

# **BONUS BEBE'**

Prorogato di un anno il **bonus bebè**, che risulta rafforzato per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 7mila euro.

Il bonus bebè è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione per un importo pari a:

- 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.





In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi,

solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

#### MISURE PER LE IMPRESE:

Vengono ridisegnate le misure relative all'iper-ammortamento e super-ammortamento che saranno sostituite da un **credito d'imposta**, in luogo della extra-deduzione, con diverse aliquote, nonché ampliato il novero dei beni agevolabili anche ai cosiddetti "investimenti green".

Si rinvia ad una successiva circolare la trattazione delle nuove diposizione fiscali a favore delle imprese.

#### REINTRODUZIONE ACE

È soppressa già dal 2019 l'agevolazione introdotta c.d. "Decreto Crescita", collegata alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE<sup>2</sup>: il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all'1,3%.

ΛI	TR	E	٨A	ıçı	ID	E٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agevolazione per le imprese introdotta con la legge Decreto-Legge 201 del 6 dicembre 2011. Si tratta di una riduzione dell'imposizione dei redditi derivanti dal finanziamento con capitale proprio, che consente di dedurre dal reddito complessivo imponibile il rendimento nozionale del capitale proprio dell'azienda.



# <u>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</u>

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

## È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

## PLUSVALENZA CESSIONI IMMOBILI

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.

La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

## RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali** che non adottano i Principi contabili internazionali.



La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione/ assegnazione ai soci/ autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus/ minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:

- per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

#### ESTROMISSIONE BENI

Viene riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale (possiede beni immobili strumentali può optare per l'estromissione dei tali beni dal patrimonio dell'impresa).



## L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020;

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% va effettuato nella misura del 60% entro il 30.11.2020, mentre il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

## **UNIFICAZIONE IMU-TASI**

A decorrere dal 2020 è soppressa l'Imposta unica comunale (UIC) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La "vecchia" IMU – TASI è quindi sostituita dalla nuova IMU applicabile ai possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L'imposta non colpisce l'abitazione principale/assimilata, salvo quella di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

Sono tenuti al versamento della nuova IMU i proprietari / titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice.

Per gli immobili in leasing il soggetto passivo è individuato nel locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

A partire dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP. Per il 2020 / 2021 la deduzione è ammessa nella misura del 60%.

## ACCERTAMENTI ESECUTUVI ENTI LOCALI

Viene confermata, a decorrere dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali.





Nello specifico è prevista l'introduzione **dell'accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU/TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (es: rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

In tal caso l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l'indicazione:

- dell'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto);
- che lo stesso costituisce titolo esecutivo;
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan